

L'entrata in vigore del [Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011](#) ha modificato la cosiddetta flessibilità delle [assunzioni obbligatorie dei disabili](#)

La [precedente normativa](#) prevedeva già che i datori di lavoro potessero assumere più disabili di quanti previsti dalla legge, andando a compensare così l'obbligo di assunzione presso altre unità produttive della stessa azienda nella stessa regione.

**Il DL 138/2011 invece concede ora** ai datori di lavoro di **compensare le assunzioni a livello nazionale**. Quindi i datori di lavoro privati che possiedono più unità produttive possono assumere più persone disabili presso una sede e compensare così le assunzioni al di sotto del numero di legge in altre unità.

**QUALI AZIENDE** – le aziende che potranno agire in questo modo sono le **società collegate o controllate** (parte del gruppo individuato ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ). Si tratta di **grosse società, che spesso hanno sedi dislocate su tutto il territorio nazionale**. I datori di lavoro che intendono avvalersi della compensazione devono trasmettere telematicamente, ai servizi provinciali di competenza, il prospetto annuale della totalità di assunzioni a livello nazionale e dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione ai sensi della legge.

**GLI ENTI PUBBLICI** – Per gli enti pubblici la compensazione può essere attuata **unicamente a livello regionale**